

Condizioni contrattuali generali per il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 16 febbraio 2016

Alle condizioni contrattuali generali si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 16 febbraio 2016 *"Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili"*.

Le condizioni contrattuali generali sono da considerarsi parte integrante della scheda-contratto; quest'ultima è formata dal contratto e dalla Tabella Riepilogativa (allegata alle presenti condizioni come *fac-simile*).

Premesso che

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, attua la direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che contestualmente abroga la direttiva 93/76/CEE e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito, D.Lgs. 28/11), all'art. 28, commi 1 e 2, prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, stabilendone i criteri;
- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in attuazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 28/11, ha emanato il decreto 28 dicembre 2012 *"Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni"*, aggiornato con decreto 16 febbraio 2016 (di seguito: Decreto);
- il GSE, in qualità di soggetto attuatore del Decreto verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 6, comma 7, del Decreto, in relazione agli interventi previsti all'art. 4 del Decreto presentati dal Soggetto Responsabile;
- l'intervento viene incentivato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, esclusivamente per la quota eccedente l'eventuale adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 28/11, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto;
- con riferimento ai limiti di cumulabilità di cui all'art. 12 del Decreto, l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'ammontare complessivo dell'incentivo concesso, è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi si intendono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.
- al fine di garantire il controllo sul divieto di cumulo di cui all'art. 12 del Decreto, per gli interventi di cui all'art.4, comma 2, il GSE può trasmettere i nominativi dei beneficiari degli incentivi e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto, al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione del contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016" (nel seguito, Regole), che disciplinano le modalità tecnico-operative di comunicazione dei dati inerenti agli interventi e dei dati propedeutici alla fatturazione e al pagamento.

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 La presente scheda-contratto (nel seguito, Contratto) regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile nell'ambito dell'incentivazione degli interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, relativi alle tipologie di cui all'art. 4 del Decreto.
- 1.2 Le Premesse e la Tabella Riepilogativa degli incentivi costituiscono parte integrante del Contratto, che si intende perfezionato al realizzarsi delle condizioni di cui al successivo art. 11.

Articolo 2

Decorrenza e durata del Contratto

- 2.1 Il Contratto ha decorrenza dalla data dell'accettazione informatica da parte del Soggetto Responsabile e cessa di produrre i suoi effetti con l'erogazione dell'ultimo importo, fermo restando l'obbligo del Soggetto Responsabile di cui al successivo art. 4.

Articolo 3

Incentivi

- 3.1 L'ammontare dell'incentivo da riconoscere agli interventi realizzati è determinato dal GSE, ai sensi dell'art. 7 del Decreto. L'importo complessivo e l'eventuale suddivisione in rate sono riportati nella Tabella Riepilogativa degli incentivi.

Articolo 4

Obblighi del Soggetto Responsabile

- 4.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare al GSE, entro i termini di legge, la domanda di ammissione agli incentivi attraverso la specifica scheda resa disponibile, tramite le applicazioni informatiche predisposte dal GSE, per la gestione del Contratto.
- 4.2 Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile, consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonera il GSE da qualsivoglia responsabilità, per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati, a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.
- 4.3 Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto, e a consegnare al GSE, su semplice richiesta, in qualunque fase del procedimento e nel rispetto dei termini da questi stabiliti, la

documentazione di cui all'art. 6, commi 6, 7 e 9 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.

- 4.4 Il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'intervento e ai requisiti di accesso agli incentivi.
- 4.5 Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE. Il GSE non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti connessi alla mancata, errata o tardiva comunicazione delle suddette informazioni.
- 4.6 Il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto delle condizioni di cumulabilità di cui al Decreto e si impegna a non richiedere altri incentivi non compatibili con gli incentivi previsti nel richiamato Decreto.
- 4.7 Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto che si avvalgano dell'intervento di una ESCO sono tenuti alla stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al decreto legislativo 102/2014.
- 4.8 Ai fini dell'accesso agli incentivi, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto che si avvalgano dell'intervento di una ESCO, sono tenuti alla stipula di un contratto di servizio energia di cui all'allegato II del decreto legislativo 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle Regole.
- 4.9 Ai fini dell'accesso agli incentivi, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione richieda che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE in favore di ESCO firmatarie dei contratti di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) (ad es. del contratto di prestazione energetica), la PA dovrà:
- a) sottoscrivere con quest'ultima una formale obbligazione solidale a garanzia dell'erogazione degli acconti, come previsto dall'art.7, comma 4, del Decreto;
 - b) fornire indicazione degli elementi utili all'accredito di tali somme prenotate secondo le modalità definite nelle Regole.

Articolo 5

Cessione dei crediti e mandato all'incasso

[È prevista la possibilità per il Soggetto Responsabile di effettuare il mandato all'incasso e la cessione dei crediti relativi alle somme di cui all'articolo 7, secondo specifiche modalità applicative approvate, su proposta del GSE, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Decreto]

Articolo 6

Retrocessione dei crediti e revoca del mandato

[È prevista la possibilità per il Soggetto Responsabile di effettuare la revoca del mandato all'incasso e la retrocessione dei crediti relativi alle somme di cui all'articolo 7, secondo specifiche modalità applicative approvate, su proposta del GSE, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Decreto]

Articolo 7

Erogazione e pagamento degli incentivi

- 7.1 Il GSE riconosce l'accesso agli incentivi ai Soggetti di cui all'art. 3 del Decreto secondo i termini e le modalità previste dagli artt. 7 e ss. del richiamato Decreto.
- 7.2 In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'importo indicativo degli incentivi, che verranno riconosciuti dal GSE, è determinato sulla base dei dati dichiarati nella scheda-tecnica in relazione agli interventi realizzati.
- In conformità a quanto previsto all'art. 7, comma 4, del Decreto, nel caso di accesso su prenotazione, l'importo indicativo degli incentivi che verranno riconosciuti in acconto dal GSE, è determinato sulla base dei dati dichiarati nella scheda-tecnica in relazione agli interventi in corso di realizzazione. L'importo a saldo sarà determinato sulla base dei dati consuntivi dichiarati nella fase di accesso diretto post prenotazione, che conguaglierà l'importo già erogato in acconto.
- 7.3 Il GSE determina l'ammontare e la durata dell'incentivo da corrispondere al Soggetto Responsabile ai sensi di quanto previsto agli artt. 6, 7 e 15 del Decreto e dei valori di cui agli Allegati I e II del medesimo Decreto, secondo le modalità definite nelle Regole.
- 7.4 In conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Decreto, ai fini della copertura delle attività svolte dal GSE, in merito ai dati e alle informazioni fornite dai Soggetti Responsabili nonché ai controlli sugli interventi e, in generale, a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, con un massimale pari a 150 €.
- 7.5 Il corrispettivo verrà fatturato e trattenuto dal GSE a valere sulle rate cui ha diritto il Soggetto Responsabile dell'intervento.
- 7.6 Il pagamento della prima rata è previsto con *data di pagamento* ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, coincidente con la data di perfezionamento di cui al successivo art. 10; le rate successive avranno cadenza annuale. Nel caso in cui la *data di pagamento* ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
- 7.7 Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto, nei casi in cui l'importo complessivo non sia superiore a 5.000 Euro, l'incentivo sarà corrisposto in un'unica rata.
- 7.8 Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO, per la procedura di accesso diretto, di cui all'articolo 6, comma 1, possono richiedere l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata anche per importi del beneficio complessivamente riconosciuto superiori a 5.000 euro.
- 7.9 Nel rispetto dei valori massimi dell'incentivo previsti dal presente decreto, nel caso di più interventi eseguiti contestualmente, l'ammontare dell'incentivo è pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi.
- 7.10 Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, ove espressamente previsto nelle tipologie contrattuali di cui alla lett. b), il GSE può, su richiesta della Pubblica Amministrazione e secondo le indicazioni e le modalità previste nelle Regole, erogare, anche parzialmente, le somme da questa prenotate a suo favore, alla ESCO firmataria del contratto di servizio, ferma restando la responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine alla corretta esecuzione dei lavori e alla quantificazione della richiesta.
- 7.11 Nel caso in cui le Pubbliche Amministrazioni si avvalgano di una ESCO per l'accesso agli incentivi, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto, a garanzia dell'erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione

solidale tra le parti che dovrà essere debitamente sottoscritta secondo le indicazioni e le modalità previste nelle Regole.

- 7.12 Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole che decidono di mantenere i generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di back-up, l'incentivo sarà erogato sulla base delle misure annuali della produzione ascrivibile a fonte rinnovabile, che il produttore è tenuto a fornire al GSE.
- 7.13 Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti da:
- a) mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie, di cui all'Articolo 5 del presente Contratto, da parte del Soggetto Responsabile;
 - b) mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 8

Verifiche, controlli e sopralluoghi

- 8.1 Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, il GSE effettua attività di controllo sugli interventi per i quali è stata presentata domanda di incentivazione anche mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi, direttamente o tramite terzi, al fine di accertare il diritto agli incentivi o la permanenza del diritto medesimo nonché la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 8.2 Nel corso delle attività di sopralluogo il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare, mediante giusta delega, da un proprio Soggetto Delegato, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.
- 8.3 Il Soggetto Responsabile è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il Produttore è altresì obbligato ad inviare, preliminarmente all'effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.
- 8.4 Qualora siano state accertate le condizioni ostative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/11 nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, il GSE procederà ad assumere le determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento dell'incentivo relativo alla tipologia di intervento di cui al Contratto con riserva di ripetizione di quanto già erogato a titolo di incentivazione.

Articolo 9

Risoluzione e sospensione del contratto

- 9.1 Il presente Contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti, qualora il Soggetto responsabile incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159.
- 9.2 Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11, il presente Contratto si intende automaticamente risolto.
- 9.3 Il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto qualora, a seguito di un proprio procedimento, dovessero essere accertate variazioni sostanziali rispetto a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile in fase di

qualifica e/o di accesso ai meccanismi incentivanti, nonché in caso di ingiustificato rifiuto ad acconsentire alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto.

- 9.4 Il Contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra nel divieto di cumulo di cui all'art. 12 del Decreto.
- 9.5 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere, per esigenze cautelari, sino all'eventuale esito positivo dell'attività di accertamento e/o controllo, l'efficacia del Contratto e, dunque, l'erogazione degli incentivi, qualora le competenti Autorità, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, abbiano segnalato/comunicato l'avvio di procedimenti tesi ad accertare la permanenza dell'idoneità degli interventi incentivati e/o la permanenza dei requisiti del Soggetto Responsabile a percepire l'incentivo. L'erogazione dell'incentivo può essere altresì sospesa nel caso in cui il Soggetto Responsabile non dovesse consegnare al GSE, senza giustificato motivo, su semplice richiesta, la documentazione di cui all'art. 6, commi 6, 7 e 9 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.
- 9.6 Qualora a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti che siano venuti meno i requisiti oggettivi e/o soggettivi sulla base dei quali è stato riconosciuto l'incentivo, il presente contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 c.c..
- 9.7 Il Soggetto Responsabile ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento della sua vigenza con un preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta tramite il portale del GSE.

Articolo 10

Perfezionamento del contratto

- 10.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, il Soggetto Responsabile, dopo aver inserito sul portale informatico i dati relativi al sistema edificio-impianto e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi e dopo aver caricato sul medesimo portale la documentazione richiesta, trasmette al GSE, esclusivamente tramite il portale informatico, la domanda di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto, inclusiva della richiesta di concessione degli incentivi, delle condizioni contrattuali generali e della Tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, debitamente sottoscritta, con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per gli effetti del DPR n. 445/00.
- 10.2 Il presente Contratto si perfeziona, a seguito della conclusione del procedimento istruttorio di competenza GSE, con l'accettazione informatica del Contratto, comprensivo della Tabella incentivi e delle condizioni contrattuali, da parte del Soggetto Responsabile.

Articolo 11

Recupero degli importi indebitamente percepiti

- 11.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Responsabile ai sensi del presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

Articolo 12

Comunicazioni

- 12.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico messo a disposizione dal GSE e/o in forma scritta, ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.

Articolo 13

Foro competente

- 13.1 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

Accordi modificativi e rinvio

- 14.1 Eventuali accordi modificativi o integrativi del contenuto del presente Contratto, successivi al suo perfezionamento, dovranno essere convenuti per iscritto, a pena di nullità.
- 14.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti faranno espresso rinvio alle disposizioni di cui al Decreto, alle deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i., alla normativa di settore e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 14.3 Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto che, per effetto di eventuali evoluzioni normative e regolamentari, siano in contrasto con il vigente quadro di riferimento. Tali modifiche saranno comunicate dal GSE al Soggetto Responsabile tramite il portale informatico, ferma restando la possibilità per il Soggetto Responsabile di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 9.
- 14.4 Le Parti sono consapevoli che le dichiarazioni, rese nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00.

Il Soggetto Responsabile

[inserire nome]

.....

Allegato 1 - Tabella Riepilogativa Incentivi

Il presente Allegato 1 costituisce parte integrante del contratto – codice identificativo n. [numero progressivo da sistema] – e contiene il riepilogo delle informazioni essenziali in relazione al riconoscimento dell’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati in conformità a quanto previsto dal Decreto 16 febbraio 2016.

Intervento	Tipologia intervento	Ammontare incentivo	n. rate
Intervento 1			
Intervento 2			
Intervento 3			
Intervento 4			
Intervento 5			
...			
Intervento n			
Totale incentivo		0	
Contributo a favore GSE art. 17 DM (comprensivo di IVA)			
Totale netto			

La tabella, qui riportata in *fac-simile* e priva di contenuti, sarà compilata a seguito del procedimento istruttorio eseguito dal GSE.

Sarà quindi resa disponibile, comprensiva degli incentivi che il GSE intende riconoscere al Soggetto Responsabile degli interventi, al momento del perfezionamento del Contratto che avverrà con l’accettazione informatica della Contratto, reso disponibile dal GSE sul Porta/termico.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03 s.m.i.

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato all’ammissione agli incentivi previsti dal decreto 16 febbraio 2016

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona del legale rappresentante.

Si informa che l’acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile per dar seguito alla richiesta di ammissione agli incentivi previsti dal decreto 16 febbraio 2016 e per la successiva instaurazione/gestione del rapporto contrattuale.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie al suddetto scopo e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da Soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio.

Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 s.m.i., il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati.

Il soggetto interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, domiciliato per la carica presso il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197, Roma.

I dati forniti dal Soggetto Responsabile potranno essere comunicati ai Soggetti di cui agli articoli 13 e 14 del decreto 16 febbraio 2016, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/03 s.m.i.. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri Soggetti se non in quanto previsto da espresse disposizioni normative.

Luogo e data: _____/____/____/____

Per presa visione:
il Soggetto Responsabile
[inserire nome]
.....